

N. R.G. 76/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE d'APPELLO di ANCONA
sezione LAVORO

in persona dei magistrati:

dott.	Luigi Santini	presidente
dott.ssa	Arianna Sbanò	consigliera rel.
dott.	Vito Savino	consigliere

Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 16 aprile 2026, svoltesi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **76/2025** promossa da:

ANDREA CANDELARESI rappresentato e difeso dall'avv. BOMPRESZI ALBERTO elett.
dom.to in Indirizzo Telematico

APPELLANTE/I

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso
dall'avv. MAZZAFERRI SUSANNA e dall'avv. SALVATI VALERIA elett.te dom.to in VIA SAN
MARTINO 23 ANCONA

APPELLATO/I

Conclusioni come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Candelaresi Andrea impugna la sentenza n. 512/2024 pubblicata l'1.10.2024 emessa dal Tribunale di Ancona - sez. Lavoro con la quale veniva respinta la sua domanda volta ad ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico goduto (Cat. VR30039293), in misura pari ad euro 3.064,32 mensili con decorrenza dal 01/2/2020.

Riteneva il primo giudice che la domanda non potesse essere accolta, in virtù di precedenti della



locale Corte di appello e della Cassazione, nonché in ragione dell'applicazione da parte dell'Inps, nel calcolo della pensione in oggetto, della regola generale contenuta nei primi due commi dell'art. 15 legge 153/1969 e non invece del terzo comma, come sostenuto dal ricorrente.

Ritiene, al contrario, l'appellante l'erroneità della sentenza impugnata, per erronea applicazione degli artt. 14 e 15 della legge 153/1969 ed omessa applicazione del comma 4 dell'art. 15.

Ritiene che il principio affermato nella sentenza di primo grado porterebbe all'iniqua conseguenza che da una maggiore contribuzione derivi una minore pensione. Inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere applicabile al caso di specie i primi due commi dell'art. 15 Legge 153/1969, trattandosi di disposizioni rivolte alle pensioni liquidate esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente e quindi nel FPD, non consentendo il comma 2 di mischiare redditi da lavoro autonomo con le retribuzioni da lavoro dipendente. In particolare, secondo l'appellante il comma 1 troverebbe applicazione in quei casi in cui l'anno di contribuzione, tra contributi agricoli giornalieri e disoccupazione agricola, copre tutte e 52 le settimane dell'anno, ipotesi ben diversa da quella in esame, mentre il comma 2 contemplerebbe soltanto la situazione di compresenza tra di altra contribuzione da lavoratore dipendente diversa da quella agricola. Secondo l'appellante, poi, il comma 3 prevederebbe l'elevazione a 104 o 156 giornate di contribuzione, nel caso in cui il numero dei contributi obbligatori e quelli figurativi risultino inferiori a 52 giornate, mentre il comma 4 impedirebbe l'applicazione del meccanismo di elevazione del comma 3 in presenza di contribuzione diversa da quella agricola. Di conseguenza, secondo l'appellante, laddove il Tribunale avesse correttamente applicato le suddette norme, avrebbe dovuto accogliere la domanda del ricorrente, provvedendo al calcolo della retribuzione media pensionabile dividendo il totale della retribuzione percepita per mobilità e lavoro dipendente agricolo dell'anno 2018 per 19 settimane e non per 52 come fatto dall'Inps.

Nel processo di appello si è costituito l'Istituto previdenziale chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del gravame, in ragione della mancanza di specificità dei motivi di appello e contestandone, comunque, la sua fondatezza in fatto ed in diritto, con richiesta di conferma integrale della sentenza impugnata.

La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.

L'appello, deciso allo stato degli atti, appare ammissibile, seppure infondato nel merito.

Infatti, pur se dalla formulazione dell'atto di impugnazione non paiono facilmente enucleabili i punti della sentenza di primo grado sottoposti a censura, tuttavia, le argomentazioni svolte appaiono sufficientemente specifiche in relazione alla motivazione di fondo che ha animato la pronuncia, ossia la ritenuta correttezza dell'applicazione da parte dell'Inps dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge



153/1969.

Si rammenta in proposito, che l'art. 15 comma 1 prevede che *“Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione”*.

Ebbene, in proposito, non si può che ribadire quanto già affermato da questa Corte in propri precedenti relativi ad identiche questioni (v. sentenze nn. 191/23 e 146/24): *“Si tratta, invero, del criterio basilare di calcolo della pensione dei lavoratori dipendenti in agricoltura, laddove la regola dell’“elevazione” ne costituisce una deroga in melius, destinata ad operare in casi particolari ed eventuali, ossia solo qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione; siffatta ipotesi nella specie non si è verificata, dal momento che l'originario ricorrente può vantare il possesso della concorrente, anzi prevalente, contribuzione maturata nella gestione dei Coltivatori Diretti, determinante la sovrapposizione di contribuzione autonoma e dipendente”*.

Dunque, l'Istituto ha fatto applicazione della regola generale disposta dal citato comma 1 che impone la ripartizione dei contributi in tutto l'anno, (seppure apparentemente applicabile al caso ordinario di dipendente agricolo a tempo determinato che vanti anche periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione), quale unica norma dettata in materia.

La liquidazione della pensione da parte dell'Inps è, pertanto, corretta, e la misura, seppure di poco inferiore, del rateo mensile, cui essa conduce, è imputabile all'applicazione del sistema del cumulo, dettato dall'art. 16 della legge n.133/1990, ed alla relativa disciplina che vede l'importo della pensione determinato dalla somma delle due quote a) e b), in base ai rispettivi criteri di calcolo stabiliti dalle differenti gestioni.

Invero, chiarisce la Suprema Corte nella sentenza n. 12218/2004 che l'art.16 della legge n.233/1990 ha introdotto il nuovo sistema di regolamentazione del cumulo dei periodi assicurativi - consentito solo se si liquida la pensione nella gestione lavoratori autonomi - mentre l'art. 15 della legge n. 153/69 continua a regolamentare, senza alcun profilo di incompatibilità con la nuova normativa, il regime del cumulo dei contributi, al fine di determinare la misura della pensione.

Come si legge nella sentenza impugnata, la citata pronuncia della Cassazione del 2004 ha sancito la correttezza del calcolo effettuato dall'INPS che nel liquidare la pensione ad un lavoratore iscritto sia alla gestione coltivatori diretti che a quella dei lavoratori dipendenti aveva calcolato la retribuzione pensionabile nell'AGO sulla base della contribuzione versata, senza procedere



all'integrazione a tre giornate a causa della contemporanea presenza di contribuzione da coltivatore diretto, ma in ogni caso l'aveva ripartita nelle 52 settimane di calendario dell'anno agrario. A conferma dell'estrema confusione in materia, addirittura nella fattispecie all'esame della Corte, il pensionato aveva, al contrario, invocato l'applicazione del comma 3 dell'art. 15 quale base della propria pretesa ad una liquidazione pensionistica più favorevole, laddove, invece, nel caso in esame, l'appellante lamenta che sarebbe proprio l'applicazione di tale comma ad avere causato l'inferiore liquidazione.

In realtà, deve ritenersi che l'avversato conteggio effettuato dall'Istituto sia stato redatto proprio in applicazione della piana regola di cui all'art. 15 comma 1, sicché l'originaria causa petendi fondata sull'erronea applicazione del comma 3 appare sconfessata dagli atti.

Ha, poi, condivisibilmente aggiunto il primo giudice come, dalla citata sentenza, si evinca anche la corretta applicazione del meccanismo previsto dall'art. 15 al caso di coesistenza di contributi come lavoratore dipendente e di contributi come lavoratore autonomo nel medesimo periodo, essendo irrilevante il mutamento di disciplina sulla pensione dei lavoratori autonomi in agricoltura introdotto dalla legge 233/1990, rilevando che tale normativa nulla ha innovato in materia di cumulo di contributi, sicché non si rinviene alcuna incompatibilità con le disposizioni previgenti in materia, ivi compreso l'art. 15 legge 153/1969.

Al riguardo, non può l'originario ricorrente ed odierno appellato invocare il principio di "neutralizzazione" codificato dall'art. 3, comma ottavo, della legge 26 maggio 1982, n. 297, come inciso dalle sentenze della Corte Costituzionale, in quanto nella specie non ricorre il presupposto giuridico-fattuale che legittima tale richiamo, e che il Giudice delle Leggi fa inequivocabilmente risiedere nella circostanza che l'interessato abbia già maturato, nell'ambito della singola gestione, l'anzianità assicurativa e contributiva minima per accedere al trattamento pensionistico.

Si legge, infatti, in seno alla parte motiva della sentenza della Corte Costituzionale n.82/2017: *"... Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata....(omissis).... 3.2.- Nel solco tracciato dalle pronunce di questa Corte si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879). Si è precisato che la "neutralizzazione" non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 28 febbraio 2014, n. 4868, e 26 ottobre*



2004, n. 20732).....”

Ebbene, nel caso in esame, non risulta che l’originario ricorrente, alla data del pensionamento, avesse una contribuzione, al netto delle settimane accreditate nella gestione dei lavoratori dipendenti nelle ultime 260 settimane precedenti la decorrenza della pensione, sufficiente al maturare del diritto a pensione.

Alla stregua di quanto riferito innanzi, devesi escludere che la contribuzione versata dall’originario ricorrente alla Gestione Lavoratori Dipendenti, nelle ultime 260 settimane anteriori alla decorrenza della pensione per cui è causa, sia sopravvenuta al maturare di una minima anzianità assicurativa e contributiva, sufficiente a conseguire detta pensione.

Appare così destituita di fondamento l’affermazione dell’originario ricorrente, in base alla quale se non avesse prestato qualche giornata di lavoro dipendente a latere del lavoro prestato come agricoltore diretto, si sarebbe visto liquidare una pensione ben più sostanziosa, dal momento che egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun trattamento pensionistico presso la Gestione Lavoratori Autonomi.

Tanto chiarito, nessun risultato aberrante produce nella sfera patrimoniale dell’appellato il meccanismo, sancito dal primo comma dell’art.15 l.n.153/69 ed applicato dall’Inps, di uniforme ripartizione dei contributi agricoli giornalieri, accreditati in ciascun anno agrario, per il numero di 52 settimane componenti l’anno stesso, onde ricavarne la settimana di contribuzione, dal momento che l’ammontare ridotto del trattamento pensionistico per tale via ottenuto è, come detto innanzi, la naturale conseguenza dell’insufficiente quantità di contributi che l’interessato ha maturato nella sola Gestione CD ai fini del conseguimento del diritto a pensione.

Appare, quindi, corretto il criterio sancito al primo comma dell’art.15 l.n.153/69, così come già affermato nelle sentenze di questa Corte citate, in quanto “regola generale inerente alle modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di cui è nozione al precedente art. 14 e che opera indifferentemente, tanto per i contributi agricoli giornalieri obbligatori quanto per quelli figurativi, al solo scopo di realizzarne una distribuzione uniforme nel corso dell’annata agraria, a prescindere dai periodi di tempo in cui si concentri l’attività lavorativa che consente il maturare dei contributi stessi. Si tratta, insomma, di una disposizione legislativa che garantisce l’uniforme distribuzione nel tempo della contribuzione, ad onta del carattere necessariamente stagionale del lavoro e dell’estrema variabilità ed imprevedibilità delle condizioni di relativo svolgimento.

Sotto distinto profilo, il criterio sancito al terzo comma del citato art. 15 riproduce nella specifica materia l’istituto della contribuzione figurativa, a garanzia della copertura contributiva minima dell’intero anno agrario, in ragione dell’esigenza di tutelare i lavoratori del settore agricolo



contro il rischio, pur sempre connesso alla variabilità ed incertezza delle condizioni di esercizio dell'attività agricola, di verifica di quegli eventi che possono ridurre sensibilmente le occasioni di lavoro.

Infine, il quarto comma della norma in esame si limita a ribadire il principio generale secondo cui non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione effettiva.

In conclusione, le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art.15 l.n.153/69 garantiscono rispettivamente nell'anno agrario l'uniforme distribuzione della contribuzione e la copertura contributiva minima, in relazione a possibili eventi impeditivi della prestazione lavorativa, nel mentre il quarto comma sancisce il divieto di coesistenza di contribuzione effettiva e di contribuzione figurativa rispetto al medesimo periodo lavorativo.

Dal diverso ambito di operatività delle distinte disposizioni, e dall'autonoma *ratio* a ciascuna di esse sottesa, discende che l'applicazione dell'una non è condizionata dall'operatività dell'altra.

Alla stregua dei suesposti argomenti, l'appello va respinto.

La novità e problematicità della questione affrontata, nonché la sua natura squisitamente interpretativa consentono di disporre l'integrale compensazione delle spese anche di questo grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: 1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata; 2) compensa tra le parti le spese del grado; 3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.

Ancona, 16 aprile 2026

La consigliera est.

Dott.ssa Arianna Sbanò

Il Presidente

dott. Luigi Santini

